REGOLAMENTO (CEE) N. 232/83 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1983

che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono del regime della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 857/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3), può essere deciso che la restituzione per i prodotti del settore delle carni suine sia fissata, su richiesta, anticipatamente ;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime di fissazione anticipata delle restituzioni, è necessario compilare l'elenco dei prodotti da prendere in considerazione in vista della fissazione anticipata ; che questo elenco può subire delle modifiche a seconda dell'evoluzione del mercato delle carni suine ;

considerando che l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono della fissazione anticipata delle restituzioni è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 857/78 della Commissione, del 27 aprile 1978 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3435/81 (5) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2791/82 del Consiglio, del 18 ottobre 1982 (6), ha stabilito una definizione del suino macellato ed ha apportato una modifica al testo della tariffa doganale comune relativo a questo prodotto e che il regolamento (CEE) n. 3602/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982 (7), ha stabilito altre definizioni per alcuni prodotti del settore delle carni suine ed ha recato alcune modifiche alla formazione delle sottovoci tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno adattare di conseguenza l'elenco dei prodotti che fruiscono della fissazione anticipata delle restituzioni e abrogare, per ragioni di semplificazione amministrativa, il regolamento (CEE) n. 857/78 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione della carne suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono, su domanda, fissate in anticipo per i prodotti il cui elenco figura all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 857/78 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.
(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 15.
(5) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 14.
(6) GU n. L 295 del 22. 10. 1982, pag. 4.
(7) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : b) non nominati
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. Carcasse intere o mezzene 2. Prosciutti, anche in pezzi 3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi 4. Lombate, anche in pezzi 5. Pancette, anche in pezzi 6. altre : ex aa) disossate : (11) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 millimetri, congelate (22) altri prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (33) Pancette, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 millimetri, congelate (44) altre pancette, anche in pezzi, scotennate
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : B. della specie suina domestica : I. Carni : a) salate o in salamoia : 3. Prosciutti, anche in pezzi 5. Lombate, anche in pezzi 6. Pancette, anche in pezzi 7. altre : ex aa) disossate : (11) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi (22) Pancette, anche in pezzi, scotennate b) secche o affumicate : 1. Prosciutti, anche in pezzi : (aa) Prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele (bb) altri 4. Pancette, anche in pezzi 5. altre : ex aa) disossate : (11) Prosciutto di Parma, prosciutto di San Daniele, anche in pezzi (22) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carne, di frattaglie o di sangue, destinate all'alimentazione umana : A. di fegato B. altri : I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti II. non nominati
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie, destinate all'alimentazione umana : A. di fegato : II. altre B. altre : III. non nominate : a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica : 2. altre, contenenti in peso : aa) 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine : 11. Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari), anche in pezzi : aaa) non cotte ; miscugli di carne cotta e di carne non cotta bbb) altre 22. Collari o spalle, anche in pezzi : aaa) non cotte ; miscugli di carne cotta e di carne non cotta bbb) altre 33. altre : aaa) non cotte ; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte bbb) altre bb) 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine cc) meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine